



COMUNE DI MONTAGNANA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI TERZI SENZA FINALITA' DI LUCRO

Art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241

Approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____

INDICE

SOMMARIO

CAPO I-FINALITA'	3
ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - DESTINATARI	3
ART. 3 - SETTORI DI INTERVENTO	4
ART. 4 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....	5
ART. 5 - TRASPARENZA E INFORMAZIONE.....	5
CAPO II - CRITERI E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.....	5
ART. 6 – CRITERI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	5
ART. 7- CRITERI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI	6
ART. 8 - CRITERI DI CONCESSIONE DI ALTRE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO	6
ART. 9 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....	6
ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	7
CAPO III - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE	8
ART. 11 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI	8
ART. 12 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI.....	8
ART. 13 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	9
ART. 14 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIVERSE PREVIA STIPULA DI CONVENZIONI O ACCORDI.....	9
ART. 15 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....	9
ART. 16 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.....	10
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	10
ART. 17 -ENTRATA IN VIGORE	10

CAPO I - FINALITA'

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente Regolamento il Comune di Montagnana, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti terzi senza finalità di lucro in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. La concessione di contributi e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
3. Attraverso le norme del presente regolamento l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
4. Le norme del presente regolamento si ispirano a principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
5. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme contrastanti di rango superiore.
6. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.

Art. 2 - Destinatari

1. La concessione dei benefici economici previsti dal presente regolamento può essere disposta a favore di:
 - a) Enti ed istituzioni pubbliche in genere, per le attività che essi esplicano a beneficio della comunità locale;
 - b) Enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
 - c) Associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
 - d) Libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
 - e) Persone fisiche che pongono in essere nel territorio comunale attività, non aventi scopo di lucro, di particolare rilevanza e coerenza con le finalità dell'ente.
2. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i partiti o loro articolazioni politico - organizzative e le organizzazioni sindacali.

Art. 3 - Settori di intervento

- 1 La concessione di contributi e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori d'intervento:
 - a) **Assistenza e sicurezza sociale:**
 - Si intendono iniziative rivolte all'assistenza dei minori, dei giovani, degli anziani, delle persone diversamente abili e di fasce deboli;
 - b) **Attività sportive e ricreative del tempo libero:**
 - Si intendono attività ed iniziative volte all'educazione e all'avviamento delle attività sportive amatoriali, delle attività fisico-motorie e ricreative del tempo libero svolte anche a favore delle persone diversamente abili e degli anziani;
 - Si intendono altresì iniziative volte alla pratica dello sport professionistico quando ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità e che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale;
 - c) **Tutela di valori monumentali, storici e tradizionali:**
 - Si intendono iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città, allestimenti di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città;
 - d) **Cultura e informazione:**
 - Si intendono interventi per attività ed iniziative culturali ed educative, di accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale della città ed iniziative quali l'organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, rassegne teatrali, presentazioni letterarie aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscano rilevante interesse per la comunità e concorrano alla sua valorizzazione. Sono ricomprese, altresì, iniziative di pregio artistico in campo musicale, teatrale e cinematografico;
 - e) **Sviluppo economico, turismo ed animazione della città:**
 - Si intendono iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città, le produzioni locali e le eccellenze distintive del territorio; l'organizzazione di eventi ed iniziative di animazione del Centro Storico e dei quartieri, rievocazioni storiche aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale nonché attività ed iniziative di promozione del territorio;
 - f) **Tutela dei valori ambientali:**
 - Si intendono le attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente; iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali; l'organizzazione di mostre ed esposizioni che hanno come fine la valorizzazione dei beni ambientali e la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione nonché le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- 2 Le attività individuate al comma precedente rappresentano un'elencazione esemplificativa e non esaustiva per ciascun settore di intervento, con ciò non escludendosi tutte quelle attività affini ed ulteriori che, per la loro natura, possano essere riconducibili alle finalità di intervento ivi indicate.

Art. 4 – Tipologie di intervento

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) contributi economici ordinari: le somme di denaro erogate per il sostegno all'attività statutaria dei soggetti individuati al precedente articolo 2, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;
 - b) contributi economici straordinari: le somme di denaro erogate a sostegno della realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, da parte dei soggetti individuati al precedente articolo 2;
 - c) contributi economici in conto capitale: le somme erogate ai soggetti individuati al precedente articolo 2, a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, sia di proprietà comunale che dei medesimi soggetti, utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle indicate all'art.3;
 - d) contributi per attività diverse: le somme concesse ai soggetti individuati al precedente articolo 2 per attività o servizi di interesse generale, previa stipula di convenzioni o accordi.

Art. 5 - Trasparenza e informazione

1. Il Comune di Montagnana pubblica sul proprio sito istituzionale, secondo le norme di legge vigenti:
 - a) il presente regolamento e gli altri atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui deve attenersi per la concessione di benefici economici per i diversi settori di intervento;
 - b) i singoli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di vantaggi economici di qualunque genere ai soggetti individuati al precedente articolo 2, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.

CAPO II –CRITERI E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 6 – Criteri di concessione dei contributi ordinari

1. I contributi di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) verranno concessi, previa valutazione delle istanze presentate secondo le modalità indicate nell'articolo 9, alle associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni e agli altri enti pubblici o privati, tenendo conto delle finalità indicate all'art. 1, delle somme destinate a tal fine dalla Giunta Comunale con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione nonché dei criteri di seguito enunciati:
 - a) utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell'attività svolta sul territorio comunale;
 - b) promozione ed organizzazione di iniziative ed attività non saltuarie di tutela, valorizzazione della storia, cultura, tradizione ed ambiente locale (storicità dell'associazione e radicamento sul territorio);
 - c) promozione ed attuazione di iniziative culturali, ricreative e sportive rivolte al di fuori della compagine associativa (interazione con altri soggetti istituzionali e associativi);
 - d) realizzazione di attività di promozione sociale aventi particolare rilevanza per la comunità locale;
 - e) diffusione mediatica dell'attività statutaria e visibilità delle iniziative programmate;
 - f) capacità organizzativa ed esperienza acquisita.
2. La Giunta Comunale definirà annualmente eventuali ulteriori specifici criteri, provvedendo contestualmente a stabilire le priorità degli stessi ai fini della valutazione delle istanze.

Art. 7 – Criteri di concessione dei contributi straordinari

1. I contributi di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) verranno concessi previa presentazione di specifica istanza, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 9 almeno trenta giorni prima della data prevista per la manifestazione o iniziativa. In tal caso, il contributo è ammesso previa deliberazione della Giunta comunale che approva il progetto, di iniziativa del promotore o in collaborazione con l'Amministrazione comunale, tenendo conto delle finalità indicate all'art. 1, delle somme destinate a tal fine con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione nonché dei criteri di seguito enunciati:
 - a) rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - b) capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città in tutti i suoi aspetti;
 - c) originalità e novità dell'iniziativa proposta;
 - d) sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici e/o privati;
 - e) gratuità o meno dell'iniziativa.
2. Per manifestazioni, eventi, iniziative che si svolgano nel comune da almeno 15 anni, si terrà conto, altresì, dei seguenti criteri di valutazione:
 - a) unicità della manifestazione, evento, iniziativa con riferimento alle tradizioni storiche della città;
 - b) periodicità annuale del suo svolgimento;
 - c) capacità di promuovere i prodotti eno-gastronomici ed artigianali del territorio con il coinvolgimento delle categorie agricole, artigianali ed economiche in genere, presenti sul territorio;
 - d) rilevanza regionale dell'iniziativa e livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico.
3. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Art. 8 – Criteri di concessione di altre tipologie di contributo

1. I contributi di cui all'art. 4 comma 1 lettera c) verranno concessi previa valutazione del progetto di investimento, presentato secondo le modalità indicate nell'articolo 9, in ordine all'idoneità dello stesso a migliorare le modalità di svolgimento della specifica attività esercitata dal richiedente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. I contributi di cui all'art. 4 comma 1 lettera d) verranno concessi previa approvazione da parte della Giunta Comunale della proposta di iniziativa presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 9, tenendo conto delle finalità indicate all'art. 1 e delle disponibilità di bilancio destinate a tal fine.

Art. 9 – Presentazione dell'istanza

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento dovranno presentare specifica domanda, utilizzando gli appositi modelli reperibili presso gli uffici competenti o sul sito web istituzionale dell'ente, entro il termine:
 - a) del 30 settembre, qualora si intenda richiedere la concessione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria;
 - b) del 31 dicembre, per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative o progetti specifici;
 - c) del 31 ottobre, per la concessione di contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture;
 - d) stabilito dai rispettivi bandi/avvisi ove pubblicati.

2. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), firmate dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente, dovranno essere corredate da:
 - a) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa all'insussistenza di variazioni circa l'esistenza e l'operatività dell'ente rispetto a quanto dichiarato nell'istanza iscrizione all'Albo;
 - b) copia del bilancio preventivo dell'esercizio per il quale si richiede il contributo;
 - c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
 - d) relazione sulle attività previste per l'anno in corso.
3. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative o progetti specifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), firmate dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente, dovranno essere corredate da:
 - a) relazione analitica del progetto-iniziativa, comprensiva del programma completo della manifestazione;
 - b) preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione, del progetto o dell'iniziativa e le entrate con le quali si presume di fronteggiarle;
 - c) copia dell'ultimo bilancio approvato.
4. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale, di cui di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), firmate dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente dovranno essere corredate da:
 - a) copia del progetto dell'intervento di conservazione e/o ampliamento dell'impianto o della struttura, con analisi dettagliata dei costi preventivati o, in mancanza, preventivo di spesa;
 - b) relazione da cui risulti la funzionalità dell'intervento al miglioramento delle modalità di svolgimento di attività rientranti tra quelle indicate all'art. 3.
5. Le proposte di convenzione o accordo di cui all'articolo 4, comma 1, alla lettera d), firmate dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente, individuano almeno i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'attività o dei servizi di interesse generale;
 - b) la modalità di organizzazione e di svolgimento del progetto;
 - c) la durata del rapporto convenzionale;
 - d) il piano finanziario del progetto;
 - e) gli obblighi, anche di natura economica, intercorrenti tra le parti.

Art. 10 – Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande di contributo ordinario, straordinario, in conto capitale e delle proposte di convenzione o accordo è effettuata dal Responsabile del Servizio competente per materia secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento.

CAPO III - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 11 - Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile del servizio competente.
2. L'erogazione dei contributi finanziari avverrà come segue:
 - per il 75% ad avvenuta esecutività dell'atto amministrativo di concessione;
 - per il restante 25%, a consuntivo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, previa presentazione della seguente documentazione:
 - relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività effettuate;
 - conto consuntivo dell'esercizio di riferimento;
 - dichiarazione relativa al regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro;
 - dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto.
3. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, il soggetto beneficiario decade dal diritto di ottenere l'erogazione della seconda parte di contributo e, inoltre, l'ente procederà al recupero dell'anticipo del 75% già erogato.

Art. 12 – Erogazione dei contributi straordinari

1. L'erogazione dei contributi straordinari assegnati ai sensi del precedente articolo 7, viene disposta dal Responsabile del servizio competente con propria determinazione secondo le seguenti modalità:
 - a. acconto pari al 50% dell'importo riconosciuto entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione;
 - b. saldo pari al 50% dell'importo riconosciuto entro 60 giorni dalla presentazione di un dettagliato rendiconto dell'iniziativa realizzata.
2. Il rendiconto di cui al comma precedente deve contenere:
 - ✓ una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
 - ✓ l'indicazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - ✓ copia delle fatture e dei documenti di spesa.
3. Qualora dal rendiconto dell'iniziativa a cui si riferisce l'intervento risulti che le spese effettivamente sostenute sono inferiori a quelle preventivate o qualora i giustificativi prodotti non rispondano ai requisiti richiesti dal successivo art. 16, commi 1, 2 e 3 l'erogazione del contributo sarà proporzionalmente ridotta mediante parziale revoca con diritto al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. I soggetti assegnatari dei contributi in oggetto decadono dal diritto di ottenere la relativa liquidazione, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
 - b. non venga presentata la documentazione prescritta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Il destinatario dei contributi, nel caso di impossibilità a dare avvio all'iniziativa o di rinvio della stessa, deve darne immediata comunicazione al Comune che si riserva di revocare, sospendere o rinviare l'erogazione del contributo.
6. L'iniziativa oggetto di contribuzione straordinaria può essere sovvenzionata da altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente, allo stesso scopo. La somma dei suddetti finanziamenti e del contributo concesso dal Comune non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo comunale è conseguentemente rideterminato.

Art. 13 - Erogazione dei contributi in conto capitale

1. L'erogazione dei contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture viene disposta, di norma, secondo le seguenti modalità:
 - a. acconto pari al 50% dell'importo riconosciuto entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza;
 - b. saldo pari al 50% dell'importo riconosciuto entro 60 giorni dalla presentazione di un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, corredato dei relativi documenti giustificativi della spesa.
2. L'importo del contributo erogato non potrà in ogni caso superare la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento.
3. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b) entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, il soggetto beneficiario decade dal diritto di ottenere l'erogazione della seconda parte di contributo e, inoltre, l'ente procederà al recupero dell'anticipo del 50% già erogato.

Art. 14 – Erogazione contributi per attività diverse previa stipula di convenzioni o accordi

1. L'erogazione dei contributi per attività diverse viene disposta dal Responsabile del servizio competente con propria determinazione secondo le seguenti modalità:
 - a. acconto pari al 50% dell'importo riconosciuto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione o accordo;
 - b. saldo pari al 50% dell'importo riconosciuto entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, previa presentazione di relazione esplicante il bilancio dell'iniziativa e rendicontazione dettagliata delle spese.
2. Qualora dal rendiconto dell'iniziativa a cui si riferisce l'intervento risulti che le spese effettivamente sostenute sono inferiori a quelle preventivate l'erogazione del contributo sarà proporzionalmente ridotta mediante parziale revoca con diritto al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. L'iniziativa oggetto di contribuzione può essere sovvenzionata da altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente, allo stesso scopo. La somma dei suddetti finanziamenti e del contributo concesso dal Comune non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo comunale è conseguentemente rideterminato.
4. Il destinatario del contributo, nel caso di impossibilità a dare avvio all'iniziativa o di rinvio della stessa, deve darne immediata comunicazione al Comune che si riserva di revocare, sospendere o rinviare l'erogazione del contributo.
5. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b) entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, il soggetto beneficiario decade dal diritto di ottenere l'erogazione del saldo del contributo e, inoltre, l'ente procederà al recupero dell'anticipo del 50% già erogato.

Art. 15 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività ed iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle rispettive attività e iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "Con il contributo/collaborazione del Comune di Montagnana".
3. Nel caso di modifiche parziali al progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Art. 16 - Condizioni generali di concessione dei contributi

1. I contributi possono essere erogati solo a fronte di spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate e quietanzate, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta.
2. Non sono considerate ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al beneficiario per compensi di qualsiasi tipo ai propri associati, né le spese per cene sociali.
3. È comunque facoltà dell'Ente non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto di domanda.
4. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti relativi agli interventi non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
5. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono contributi per attività ordinaria, anche nell'ipotesi in cui rappresentanti nominati dal Comune stesso facciano parte degli organi amministrativi del soggetto beneficiario.
6. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti, ai quali ha accordato contributi straordinari. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Ente, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti può sospendere l'erogazione del contributo e/o deliberarne la revoca, a seguito dell'esito degli accertamenti.
7. Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito agli interventi per i quali viene accordato il contributo in conto capitale.
8. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituito dal beneficiario dei contributi nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con delibera di C.C. n. 298/1990.